

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL 4 DI PRATO E
L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DI DISABILI
INTELLETTIVI E RELAZIONALI DI PRATO (ANFFAS - ONLUS)
PER PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26**

T R A

L'Azienda USL. 4 di Prato, di seguito denominata Azienda, codice fiscale e partita IVA n.01683070971 con sede legale in Prato, Piazza Ospedale, 5, rappresentata dal Direttore Amministrativo Dott. Massimo Braganti nato a San Sepolcro (AR) il 17.9.1958, su delega del Direttore Generale

E

L'Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali di Prato (Anffas – Onlus) di seguito denominata struttura C.F. 01884660976 – con sede in Prato – Via Borgovalsugana n.85 nella persona del suo Presidente Angela Rossi nata a Candela (FG) il 12.1.1955 autorizzata con atto del Comune di Prato n. 19252 del 20.3.2001 e accreditata con decreto dirigenziale della Giunta regionale n. 1802 del 31.3.2003

PREMESSO

1. che ai sensi dei suddetti atti l'ANFFAS è stata individuata fra le strutture di riabilitazione autorizzate ad instaurare rapporti con le UU.SS.LL. fondati su criteri dell'accreditamento delle strutture, sulle modalità di pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate;
2. che il contratto stipulato dall'Azienda dove la struttura ha sede ha efficacia per tutte le UU.SS.LL. del territorio nazionale che intendono usufruire dell'Istituto stesso;
3. che il Centro esplica le prestazioni sanitarie riabilitative di cui al primo comma dell'art. 26 della legge n. 833/78;
4. che per svolgere i propri compiti la struttura mette a disposizione

idonei locali, attrezzature e personale.

5. che per l'Azienda Usl. 4 di Prato il referente operativo per la convenzione è il Responsabile U.O. Recupero e Rieducazione Funzionale, mentre per l'ANFFAS è individuato nella persona del legale rappresentante

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1

Nell'ambito della programmazione regionale l'Azienda, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, si avvale, per prestazioni di riabilitazione di cui alle premesse, della struttura per l'erogazione di prestazioni riabilitative in regime di seminternato – alto livello riabilitativo da eseguire a favore degli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.

Il volume di spesa per il periodo 1/1/2014 – 31/12/2014 è stabilito in euro € 1.224.303,70 per un totale di 10987 prestazioni alla tariffa di Euro 111,43 a prestazione, salvo diverse determinazioni che verranno adottate dalla R.T. In tal caso il contratto verrà rinegoziato tramite scambio di raccomandata A.R.

Art.2

L'accesso alle attività riabilitative è consentito subordinatamente alla predisposizione di apposito piano di trattamento validato dalla azienda quando non predisposto da medici specialisti dell'azienda stessa;

A tali prestazioni si applica la normativa generale di compartecipazione alla spesa sanitaria.

Art.3

L' Azienda potrà disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche in merito all'attuazione da parte della struttura delle prestazioni erogate agli assistiti in trattamento; il responsabile delle verifiche e dei controlli è il Direttore della U.O. Recupero e Rieducazione Funzionale che dovrà redigere, con l'ausilio del personale amministrativo assegnato, il verbale di

tali attività di controllo che sarà conservato agli atti regolarmente firmato.

La struttura si impegna a fornire alla Azienda mensilmente tramite il flusso dati informatizzato (tracciato SPR) i dati relativi ai soggetti presenti nella struttura e le prestazioni erogate. Il flusso permette di snellire i controlli di corrispondenza fra le prestazioni autorizzate ed effettuate nonché di rispondere alle richieste informatico/informative del flusso regionale di verifica delle compensazioni attive e passive. L'Azienda si riserva inoltre di richiedere se necessario modifiche al flusso dandone comunicazione alla struttura.

Art. 4

Successivamente al controllo dei flussi verrà chiesta l'emissione della fattura. Il pagamento verrà effettuato entro 90 giorni dalla ricezione delle fatture prendendo a riferimento la data di arrivo e acquisizione al protocollo generale della Azienda USL. da redigersi su appositi modelli, debitamente firmati dal legale rappresentante dell'istituto e dal direttore medico. e l'onere viene sostenuto dall'Azienda di residenza dell'assistito con compensazione effettuata a livello regionale fino al tetto di spesa 2010. Eventuali sforamenti, preventivamente autorizzati dall'Azienda di residenza dell'assistito verranno pagati da questa Azienda che richiederà poi il rimborso di quanto pagato in eccedenza al rispettivo tetto.

Ai fini del pagamento, è necessario che il Direttore U.O. Recupero e Rieducazione Funzionale fornisca parere di congruità quali-quantitativo sulle prestazioni erogate dalla Struttura.

Art.5

La struttura deve notificare all'Azienda la dimissione dei singoli assistiti nel termine di 5 giorni dalla cessazione del trattamento ed eventuali cambi di residenza . I trasferimenti ad una altra struttura e le variazioni della forma del trattamento, devono essere preventivamente autorizzate dall'Azienda.

Qualora, per esigenze di trattamento o per la natura del quadro clinico o per garantire gli adeguati livelli di assistenza e sicurezza dovuti a tutti gli assistiti, il soggetto assistito a degenza piena debba essere temporaneamente trasferito per cura o per soggiorno climatico presso altro istituto autorizzato, deve essere data previa comunicazione all'Azienda. Tale comunicazione preventiva dovrà essere inoltrata anche quando il trasferimento ad altra struttura autorizzata si renda necessario per l'attuazione di programmi concordati.

Per i ricoveri ospedalieri la comunicazione dovrà essere data entro 5 giorni dalla data di ricovero.

Art. 6

Le tariffe si intendono comprensive di tutte le prestazioni sanitarie riabilitative specifiche, fatta eccezione per:

-le forniture protesiche;

-l'assistenza ospedaliera, nonché gli esami specialistici non specifici, durante il ricovero in internato che sono a carico della USL di residenza, quando non sono fruibili presso i presidi pubblici. Il trasporto degli assistiti non è compreso fra le prestazioni dovute alla struttura.

Art. 7

Ogni variazione alla presente convenzione che intervenga successivamente alla sua stipula, deve essere comunicata ed accettata dall'Azienda.

Art.8

Eventuali inadempienze al presente contratto devono essere contestate dall'Azienda per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse, pena la sospensione del contratto; trascorso inutilmente il termine concesso l'Azienda ha la facoltà di avviare la procedura di revoca della convenzione specie in presenza di:

- a) cambiamenti di gestione della struttura o significative variazioni degli elementi di cui alle premesse del presente contratto;

- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione della struttura che pregiudichino il raggiungimento delle finalità dell'istituto stesso.

Art.9

La struttura, ai sensi dell'art. 1 comma 19 Legge 662/96, documenta lo stato del proprio organico a regime con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.; a tal fine dovrà produrre i nominativi di tutti coloro che a qualunque titolo operano presso le proprie sedi, con l'indicazione del rapporto di lavoro, la data di nascita ed ogni altro tipo di rapporto che essi abbiano con Enti o Aziende del Servizio Sanitario Nazionale.

L'Azienda Usl 4 di Prato effettuerà verifiche amministrative sul rispetto della normativa in tema di incompatibilità.

Art. 10

Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione del D.Lgs. n. 196/2003, in materia di protezione di dati personali e sensibili.

Si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere dal presente contratto, secondo quanto fissato dalla normativa dettata dal codice della privacy.

Le parti si impegnano, in relazione alla attività di trattamento di dati oggetto del presente contratto, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

L'Associazione verrà nominata dall'Azienda USL 4 "Responsabile del Trattamento " di dati ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003; l'Associazione si impegna a nominare "Incaricati del trattamento" tutti gli operatori impegnati nel servizio per i dati che vengono trattati per conto di questa

Azienda ed in occasione dei servizi effettuati ai sensi della presente convenzione.

Di tale nomina l'Associazione dovrà dare debita comunicazione alla Azienda USL 4.

Art. 11

La struttura si impegna a garantire forme di partecipazione degli utenti e delle associazioni dalle quali gli stessi si fanno rappresentare per la promozione e il controllo dei servizi riabilitativi.

Art. 12

Il centro ANFFAS assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche .

La struttura si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda USL: e alla prefettura / ufficio territoriale del Governo della provincia di Prato della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria

Art.13

La presente convenzione entra in vigore in data 01.01.2014 ed ha la durata di anni due salva disdetta motivata di una delle parti, da comunicarsi tre mesi prima del compimento dell'annualità, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,

Art.14

L'Azienda nella persona del Direttore della U.O. Recupero e Rieducazione Funzionale o suo delegato, procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione. Ogni eventuale responsabilità che possa comunque derivare dall'esercizio della gestione della struttura resta a carico della struttura purché non sia imputabile o derivante da inadempienza da parte dell'Azienda.

Art.15

Presso la U.O. Sopperto Amministrativo Zona Distretto che è responsabile del procedimento amministrativo, è conservata agli atti tutta la documentazione afferente la presente convenzione

Art.16

La struttura è obbligata ad osservare gli indirizzi previsti dal piano sanitario regionale e dalle normative regionale.

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il foro di Prato.

Il presente contratto è esente da bollo ai sensi dell'art.17 D.Lgs.n.460/97 ed è registrato solo in caso d'uso dalla parte interessata.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Amministrativo.....

(Dott. Massimo Braganti)

Il Presidente della Struttura

(Angela Rossi)

Si approva esplicitamente l'art. 4 ai sensi dell'art. 1341 del codice civile

Il Presidente della Struttura

(Angela Rossi)